

Emendamento alla proposta di delibera oggetto N. 2 “CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA EX ART. 63, COMMA 1, N. 6, D.LGS. 267/2000 NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI COMUNALI”

L'emendamento è composto di tre punti:

1) aggiungere prima delle parole: *“Atteso che, a seguito di verifica presso la Ragioneria, risultano non ancora versate...”*, la seguente frase: *“visto il parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/00/63 del 24/02/2015 in materia di sussistenza della situazione di cui all'art 63, comma 1, n. 6, anche in presenza di avvenuta rateizzazione del debito qualora questo non sia stato estinto”*.

2) aggiungere all'elenco dei consiglieri ai quali viene contestata l'incompatibilità anche i nominativi di tutti coloro che non hanno ancora estinto interamente il debito, indipendentemente dall'intervenuta richiesta e/o accoglimento di rateizzazione del debito.

3) inserire come allegato della delibera il parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/00/63 del 24/02/2015.

Motivazione:

Come ben spiegato nel parere del Ministero dell'interno rateizzare i debiti non esclude i consiglieri in carica dall'incompatibilità infatti finché le cifre *“non saranno state pagate, non potrà che ritenersi esistente la prospettata fattispecie di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e finché non risulterà versata l'ultima rata prevista il debito non potrà in alcun modo considerarsi estinto”*.

Si diffida quindi l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale a procedere allineandosi al parere del Ministero dell'Interno, si informa che è stata data comunicazione in merito anche la Prefettura Forlì-Cesena.

Si allega il sopra citato parere del Ministero dell'Interno ed una equivalente deliberazione recentemente assunta dal Comune di Livorno.

Daniele Vergini, Simone Benini (MoVimento 5 Stelle)

PRESUNTA INCOMPATIBILITA' DI UN CONSIGLIERE COMUNALE A CUI SONO STATI NOTIFICATI ATTI INGIUNTIVI DI PAGAMENTO PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHE' PER IMPOSTE E TASSE COMUNALI.

Territorio e autonomie locali

📅 24 Febbraio 2015

Categoria

12.01.04

Incompatibilità

Sintesi/Massima

NEL CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE DA PARTE DELL'ENTE, SUSSISTE INCOMPATIBILITA' FINO A CHE TUTTI/O I DEBITI/O NON SIANO STATI SALDATI. - LA RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONCESSA DAL COMUNE NON FA DECADERE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO LA RATEIZZAZIONE E' SOLTANTO UNA MODALITA' DI PAGAMENTO.

Testo

Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 24 febbraio 2015

OGGETTO: Comune di Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con la nota sopra indicata codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal sindaco del comune di in ordine all'eventuale esistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti di un consigliere comunale, al quale

sono stati notificati atti ingiuntivi di pagamento per contravvenzioni al codice della strada, nonché per imposte e tasse comunali (I.C.I. e T.A.R.S.U.). Secondo quanto precisato nella richiesta di parere, il predetto amministratore ha provveduto in parte al pagamento del quantum debeatur e per la restante parte ha ottenuto un piano di rateizzazione con sospensione di tutte le procedure esecutive.

Codesta Prefettura ha, inoltre, rilevato come -a sostegno di un orientamento di favore per il Consigliere comunale, possa essere addotta la circostanza che nel caso di specie l'interessato non abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602-.

Al riguardo, si osserva che una simile valutazione potrebbe al più riguardare la parte di debito derivante dalle richiamate imposte e tasse comunali, atteso che solo per tale tipo di posizione debitoria l'incompatibilità disciplinata dal citato art. 63, comma 1, n. 6, presuppone che l'interessato abbia ricevuto invano l'avviso ivi menzionato (a proposito del quale, occorre altresì tenere presente che, in base all'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, -i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto-).

Per quanto concerne, invece, la parte di debito che trae origine da contravvenzioni al codice della strada, si ritiene di dover confermare le considerazioni ripetutamente svolte con riferimento a casi analoghi.

In tal senso, si evidenzia che i concetti di

'liquidità' ed 'esigibilità' di cui si fa menzione nella norma esprimono l'uno la certezza del debito e del relativo ammontare e l'altro che il debito stesso non sia soggetto a termini o condizioni.

Pertanto, pur condividendo i dubbi rappresentati da codesta Prefettura, finché le contravvenzioni in questione non saranno state pagate, non potrà che ritenersi esistente la prospettata fattispecie di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e finché non risulterà versata l'ultima rata prevista il debito non potrà in alcun modo considerarsi estinto.

Si precisa, comunque, che la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale. Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 29/04/2016

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: CONTESTAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 20.50 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Presente	18	CARUSO PIETRO	Presente
2	BATINI ALESSIO	Assente	19	RUGGERI MARCO	Assente
3	BASTONE FRANCESCO	Presente	20	DE FILICAIA JARI	Assente
4	FUOTI GIOVANNI	Presente	21	MARTELLI MARCO	Presente
5	LA FAUCI CORRADO	Assente	22	BINI CRISTINA	Presente
6	SARAI VALTER	Presente	23	CIAMPINI ALESSIO	Presente
7	MILETI MARIA CRISTINA	Presente	24	RIA MONICA	Presente
8	ROSSI ALESSANDRA	Presente	25	RASPANTI ANDREA	Presente
9	GALLI DANIELE	Presente	26	CEPPARELLO GIOVANNA	Presente
10	BARBIERI MIRKO	Presente	27	BRUCIATI MARCO	Presente
11	ESPOSITO DANIELE	Presente	28	PECORETTI SANDRA	Presente
12	AGEN FEDERICO	Assente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Presente
13	LENZI BARBARA	Assente	30	GRILLOTTI GIUSEPPE	Assente
14	MARCHETTI EDOARDO	Presente	31	AMATO ELISA	Presente
15	MESCHINELLI NICOLA	Presente	32	CANNITO MARCO	Presente
16	GALIGANI MARCO	Presente	33	VALIANI MARCO	Presente
17	CESELLI DANIELE	Presente			

Totale Presenti: 26

Totale Assenti: 7

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe Ascione.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: CESELLI DANIELE, RIA MONICA, BRUCIATI MARCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le norme del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Ordinamento Enti Locali (TUOEL), Titolo III, Capo II, con particolare riferimento alle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali;

vista la nota inviata dalla Prefettura di Livorno, con prot. n. 12019 del 18/03/2016, con la quale si comunica di aver ricevuto segnalazioni in ordine alla possibile presenza di condizioni di incompatibilità di consiglieri comunali;

vista la nota prot. 33515 del 22/3/2016 con la quale il Presidente del Consiglio comunale alla luce della comunicazione sopra citata richiede alla Dirigente del Dipartimento 1 l'avvio di una verifica tesa a rilevare eventuali cause di incompatibilità dei consiglieri;

viste le note prot. 33558 del 22/3/2016 e 34068 del 23/3/2016 con le quali la Vice Segretario Generale, Dirigente Dip.to 1 Affari generali, richiede, rispettivamente, ai Dirigenti dell'Ente e alle Società partecipate dall'Ente una verifica in ordine alla eventuale sussistenza delle incompatibilità di cui all'art 63 del Dlgs 267/2000, per le materie di rispettiva competenza;

dato atto che alle note suddette hanno fatto seguito una serie di solleciti e richieste di chiarimenti/integrazioni;

viste le note prot. 39915-39913-39920-39922-39911 del 07/4/2016, con le quali il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dei preliminari riscontri degli Uffici, comunica l'avvio del procedimento di eventuale contestazione di sussistenza di condizioni di incompatibilità ai consiglieri Batini Alessio, De Filicaia Jari, Lenzi Barbara, Sarais Valter, in relazione all'art. 63 comma 1 n. 6) TUOEL, e al consigliere Grillotti Giuseppe, in relazione all'art. 63 comma 1 n. 4) TUOEL ;

vista la nota prot. 40952 del 11/4/2016 con la quale il Presidente del Consiglio comunale richiede al Segretario Generale una valutazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria effettuata con il coinvolgimento degli uffici in particolare della Segreteria Generale e dell'Avvocatura Civica;

dato atto che conseguentemente in data 12 aprile veniva attivato un gruppo di lavoro le cui risultanze istruttorie allo stato prodotte sono state trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale con nota n 46611 del 22/4/2016, allegata alla presente delibera, che conclude per la sussistenza dei presupposti giuridici per la proposta al Consiglio comunale di contestazione di cause di incompatibilità ai consiglieri Batini Alessio, De Filicaia Jari, Lenzi Barbara, Grillotti Giuseppe;

vista la nota prot. 46878 del 26/4/2016, di trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei verbali delle operazioni svolte dal gruppo di lavoro suddetto, depositati in atti;

visto l'allegato B, parte non integrante della presente delibera, relativo alle ulteriori posizioni esaminate nel corso dell'istruttoria;

visto il parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/00/63 del 24/02/2015 in materia di sussistenza della situazione di cui all'art 63, comma 1, n. 6, anche in presenza di avvenuta rateizzazione del debito qualora questo non sia stato estinto; visti:

➤ l'art. 63 TUOEL, secondo cui: *"1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la

commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."

➤ *l'art. 69 TUOEL, secondo cui: "1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.*

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore";

visti i pareri ex art. 49 TUOEL allegati e parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di procedere, in applicazione del succitato art. 69 TUOEL e per le motivazioni riportate nella nota in A.M. n. 46611/2016, allegata alla presente delibera, a contestare ai Consiglieri, che seguono, le condizioni di incompatibilità rispettivamente indicate:

consigliere **Batini Alessio**, ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 6) TUOEL;

consigliere **De Filicaia Jari**, ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 6) TUOEL;

consigliere **Grillotti Giuseppe**, ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 4) TUOEL;

consigliera **Lenzi Barbara**, ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 6) TUOEL;

- 2) di dare mandato al Presidente del Consiglio Comunale di disporre per la notifica della contestazione, corredata della documentazione a supporto, ai consiglieri interessati, assegnando come - da previsione di legge- il termine di 10gg per osservazioni e/o rimozione delle cause di incompatibilità.

I consiglieri Alessio Batini, Jari De Filicaia, Giuseppe Grillotti e Barbara Lenzi hanno lasciato l'aula, astenendosi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Favorevole	18	CARUSO PIETRO	Favorevole
2	BATINI ALESSIO	Assente	19	RUGGERI MARCO	Assente
3	BASTONE FRANCESCO	Favorevole	20	DE FILICAIA JARI	Assente
4	FUOTI GIOVANNI	Favorevole	21	MARTELLI MARCO	Favorevole
5	LA FAUCI CORRADO	Assente	22	BINI CRISTINA	Favorevole
6	SARAI VALTER	Favorevole	23	CIAMPINI ALESSIO	Favorevole
7	MILETI MARIA CRISTINA	Favorevole	24	RIA MONICA	Favorevole
8	ROSSI ALESSANDRA	Favorevole	25	RASPANTI ANDREA	Favorevole
9	GALLI DANIELE	Favorevole	26	CEPPARELLO GIOVANNA	Favorevole
10	BARBIERI MIRKO	Favorevole	27	BRUCIATI MARCO	Favorevole
11	ESPOSITO DANIELE	Favorevole	28	PECORETTI SANDRA	Favorevole
12	AGEN FEDERICO	Assente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Favorevole
13	LENZI BARBARA	Assente	30	GRILLOTTI GIUSEPPE	Assente
14	MARCHETTI EDOARDO	Favorevole	31	AMATO ELISA	Favorevole
15	MESCHINELLI NICOLA	Favorevole	32	CANNITO MARCO	Favorevole
16	GALIGANI MARCO	Favorevole	33	VALIANI MARCO	Favorevole
17	CESELLI DANIELE	Favorevole			

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 26

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Favorevole	18	CARUSO PIETRO	Favorevole
2	BATINI ALESSIO	Assente	19	RUGGERI MARCO	Assente
3	BASTONE FRANCESCO	Favorevole	20	DE FILICAIA JARI	Assente
4	FUOTI GIOVANNI	Favorevole	21	MARTELLI MARCO	Favorevole
5	LA FAUCI CORRADO	Assente	22	BINI CRISTINA	Favorevole
6	SARAI VALTER	Favorevole	23	CIAMPINI ALESSIO	Favorevole
7	MILETI MARIA CRISTINA	Favorevole	24	RIA MONICA	Favorevole
8	ROSSI ALESSANDRA	Favorevole	25	RASPANTI ANDREA	Favorevole
9	GALLI DANIELE	Favorevole	26	CEPPARELLO GIOVANNA	Favorevole
10	BARBIERI MIRKO	Favorevole	27	BRUCIATI MARCO	Favorevole
11	ESPOSITO DANIELE	Favorevole	28	PECORETTI SANDRA	Favorevole
12	AGEN FEDERICO	Assente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Favorevole
13	LENZI BARBARA	Assente	30	GRILLOTTI GIUSEPPE	Assente
14	MARCHETTI EDOARDO	Favorevole	31	AMATO ELISA	Favorevole
15	MESCHINELLI NICOLA	Favorevole	32	CANNITO MARCO	Favorevole
16	GALIGANI MARCO	Favorevole	33	VALIANI MARCO	Favorevole
17	CESELLI DANIELE	Favorevole			

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 26

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Daniele Esposito

Il Segretario Generale
Giuseppe Ascione



ID: a3b3d5ad23ff189c



COMUNE DI LIVORNO
Il Segretario Generale

Livorno, 22 aprile 2016

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. D. Esposito

S E D E

Oggetto: Procedimento per incompatibilità consiglieri comunali. Comunicazione.

Sulla scorta degli approfondimenti tecnici effettuati di concerto con i dirigenti /funzionari Launaro Graziella, Cenerini Susanna, Macchia Lucia, Martelli Andrea, Zenti Maria Teresa riporto in sintesi le risultanze relative alla data odierna.

L'istruttoria tecnica ha verificato:

- 1) la sussistenza dei presupposti giuridici per la proposta al Consiglio comunale di contestazione di cause di incompatibilità ai consiglieri Batini Alessio, De Filicaia Jari, Lenzi Barbara, Grillotti Giuseppe, ex art 69 TUOEL per come sotto riportato:

– Batini Alessio, per incompatibilità ex art. 63, sub. 6 Dlgs 267/2000; rif. nota Settore Entrate prot. 35892/16 e 38724/16 e nota Equitalia prot. 2016- EQUICEN 14977b.

– De Filicaia Jari, per incompatibilità ex art. 63, sub 6 Dlgs 267/2000; rif. Settore Entrate prot. 35892/16 e 38724/16, note Casalp prot. 34626/16 e 42149/16 inviate via PEC, e nota Equitalia prot. 2016- EQUICEN 14977b, avendo ad oggi il consigliere prodotto attestazione di pagamento (acquisita agli atti) solo parziale.

– Grillotti Giuseppe, per incompatibilità ex art. 63, sub 4 Dlgs 267/2000, in quanto, pur avendo prodotto con nota n 43608 del 18/04/2016, revoca del mandato nei confronti del proprio legale, non risulta agli atti rinuncia formale ex art 84 L.104/10 al ricorso da lui promosso insieme ad altri contro il Comune di Livorno (ricorso al TAR di Firenze per riassunzione ex art. 11 c.p.c. notificato il 6/7/2013 tuttora pendente) come risulta dalla nota del Settore Avvocatura Civica n° 35925 del 30/03/2016 e dalla consultazione in data odierna del sito istituzionale di Giustizia amministrativa Tar toscana – Firenze.

– Lenzi Barbara, per incompatibilità ex art. 63, sub 6 Dlgs 267/2000; rif. Settore Entrate prot. 35892/16 e 38724/16 e nota Equitalia prot. 2016- EQUICEN 14977b.

Nel merito delle situazioni debitorie art 63, sub 6 Dlgs 267/2000 preme evidenziare che la rateizzazione non estingue la fattispecie di incompatibilità (rif. parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/00/63 del 24/02/2015)

- 2) che l'istruttoria tecnica dovrà proseguire in esito ad ulteriori elementi acquisiti agli atti nella giornata del 21/04/2016 che interessano altri consiglieri.

- 3) che il consigliere Sarais Valter ha già prodotto documentazione che attesta il completo pagamento delle somme dovute, venendo quindi meno il presupposto per la contestazione nei suoi confronti. Si da atto che tale situazione si era verificata per due altri consiglieri in corso di istruttoria come da documentazione in atti .

Il Segretario Generale

G. Ascione



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica

Parere Favorevole

relativamente alla proposta di deliberazione n. **183** del **29/04/2016** avente come oggetto:
CONTESTAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CONSIGLIERI COMUNALI

Livorno, 29/04/2016

Dirigente

Graziella Launaro / INFOCERT SPA



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000

non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile

relativamente alla proposta di deliberazione n. **183** del **29/04/2016** avente come oggetto:

CONTESTAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CONSIGLIERI COMUNALI

Livorno, 29/04/2016

Dirigente

Nicola Falleni / INFOCERT SPA